



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione del C.C. n° 31 del 30.11.2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

Art. 3 - Composizione del Consiglio Tributario

Art. 4 - Durata del Consiglio Tributario

Art. 5 - Attività del Consiglio Tributario

Art. 6 - Obblighi dei consiglieri

Art. 7 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2°, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30.09.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.12.2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Art. 3 - Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il responsabile del 2° Settore "Area Economico-Finanziaria", che assume la carica di Presidente;
- il responsabile del Servizio Tributi, qualora tale incarico non coincida con quello precedente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il responsabile del Servizio Anagrafe;
- il responsabile del Servizio Commercio (sportello S.U.A.P.);
- il responsabile del Servizio competente in materia Edilizia/Urbanistica.

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., o un suo delegato;
- il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Art. 4 - Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale ed esplicita abrogazione con apposita deliberazione consiliare.

Art. 5 - Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni tre mesi.
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale al Sindaco, all'assessore preposto ai tributi ed al Presidente del Consiglio comunale;
7. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2°, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti al Comune, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Art. 6 - Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che, direttamente o indirettamente, li riguardano, o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art. 7 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Ufficio Tributi.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, gli adempimenti organizzativi previsti dal presente regolamento sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge sopra richiamate che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento, che riguardino l'istituzione, il funzionamento e l'attività del Consiglio Tributario, troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Taurianova, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti nel tempo, ovvero agli atti di organizzazione adottati dagli Enti e dagli organi competenti.